

STUDIO LEGALE

00199 Roma – Largo Temistocle Solera n. 7/10 - cell. 3474583512

E-mail: v.ranieri1@gmail.com

PEC vanessarani@legalmail.it

Avv. Vanessa Ranieri

Egr.

Dott. Vito Consoli

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE,
CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA
E SOSTENIBILITA', PARCHI
Regione Lazio

Via di Campo Romano, 65 –

00173 Roma (RM)

vconsoli@regione.lazio.it; direzioneambiente@regione.lazio.it

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

e

Gent.ma

Arch. Paola Pelone

Responsabile del Procedimento

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

e p.c.

Gent.ma

Avv. Anna d'Ambrosio

Dirigente dell'Area Lavori Pubblici

Stazione Unica Appalti Risorse Idriche

e difesa del Suolo, Area Espropri

Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici

dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Roma, 27.03.24

DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA

ISTANZA DI RIESAME IMMEDIATO IN AUTOTUTELA

ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 e del D.M. n. 37/1997

Oggetto: procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente al "Progetto per la realizzazione di pozzi esplorativi nel PR Lago di Vico" nel Comune di Caprarola (VT), in località Piani e Servelli- Proponente Società GEOTHERMICS ITALY LAZIO Srl Registro elenco progetti n. 109/2022

La sottoscritta Avv. Vanessa Ranieri, del Foro di Roma, Tess. A29549, in nome e per conto del “**CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -CARBOGNANO**”, con sede in Carbognano (VT) Piazza Castello n. 18, PI 01624280564 consorzio tra imprenditori, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Angelo Bruziches, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, in riferimento al procedimento in corso come descritto in oggetto, intendendosi qui integralmente trascritta la diffida inviata in data 14.03.24 a cui ci si riporta si significa quanto segue.

In limine si intende anticipare ai diffidati e agli enti chiamati ad esprimersi nella conferenza dei servizi in corso, quanto emerso dall’esame della documentazione posta in visione on line per il progetto 109/22.

Risulterebbero in essa presunte violazioni delle norme amministrative che regolano la materia, che verosimilmente genereranno un danno erariale, nonché allarmanti presunti profili penalmente rilevanti che non possono più essere ignorati dall’Amministrazione Pubblica.

Ad **ulteriore integrazione** di quanto esposto e chiesto nella diffida inviata in data 14.03.24 al Direttore Dott. Vito Consoli e responsabile del procedimento Arch. Paola Pelone, non ancora riscontrata si rappresenta quanto segue.

Si vuole, infatti, evidenziare quanto sta accadendo nel corso di questa procedura, in riferimento alla presenza contemporanea ed alternata di due Società distinte della **Geothermics Italy S.r.l.** e la **Geothermics Italy Lazio s.r.l.**, finalizzata all’ottenimento dell’approvazione del programma di lavoro e del successivo, a loro dire, presunto diritto di espropriare i cittadini seguendo iter presumibilmente illegittimi e/o illeciti.

Per meglio mettere in evidenza le eventuali responsabilità, anche ai fini risarcitori in favore delle società e della Pubblica Amministrazione, si richiamano cronologicamente i fatti, assieme ai riferimenti maggiormente significativi.

Si sono distinte nel proseguo le attività delle due società indicandole in neretto **Italy** e **Italy Lazio**

Premesso

- La società **Geothermics Italy S.r.l.** con la Determinazione n. B07205 del 9 ottobre 2012 pubblicata sul BURL n. 57 del 23/10/2012 aveva ottenuto un Permesso di Ricerca per risorse geotermiche denominato “Lago di Vico” avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di pozzi geotermici esplorativi nel PR Lago di Vico in loc. Li Piani e Servelli”, valido per anni 4 con decorrenza dalla pubblicazione della determina suindicata. Secondo il contenuto la Società avrebbe

dovuto iniziare i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione, ex art. 14, Dl.gs 22/2010 secondo il quale “il titolare decade dal titolo minerario quando...” secondo la “lett. **a) non inizia i lavori nei termini prescritti**”.

- Con nota del **4.08.2016** prot 429988 la Geothermics **Italy** presentava un’istanza di proroga al Permesso di Ricerca sopra menzionato per un periodo temporale di anni 2 ex art. 4 Dlgs n. 22/2010.

- Con nota del **27.09.2016** n. **482390** la struttura regionale ricevente, a riscontro dell’istanza di proroga, rappresentava che la stessa si sarebbe dovuta valutare nell’ambito di un procedimento da avviare ai sensi dell’art. 28 DPR 395/91, in quanto concernente una modifica del programma di lavoro che comportava una rilevante variazione dello studio di impatto ambientale, chiedendo, altresì, la documentazione integrativa comprovante la capacità tecnico- organizzativa ed economica della Società ai sensi dell’art. 4 DPR 395/91.

- Con nota del **28.12.2016** acquisita in data **04.01.2017** Prot. **3369** la Geothermics **Italy** S.r.l. comunicava l’avvio del procedimento di VIA afferente al nuovo progetto previsto per i pozzi esplorativi all’interno del Comune di Caprarola rispettivamente in località Li Piani e Servelli (R.E.P. n.68/2016).

- Con nota del **12.01.2017** prot. N. 14048 la struttura regionale di competenza specificava che per la suindicata istanza, rappresentando essa una sostanziale variazione al programma, si sarebbero dovuti ottenere ex novo i pareri rilasciati da parte delle Amministrazioni interessate, nell’ambito della procedura ex art. 28, comma 2, DPR 395/91 relativamente alla richiesta di proroga del permesso di ricerca.

- Con il parere del **01.03.2017** Reg. Uff. Int. Prot. 0106270, l’Area Via della Regione Lazio concludeva affermando che “...il documento tecnico organizzativo risulta carente nella parte di presentazione dei bilanci dei soci costituenti la società...la società possiede un capitale sociale non congruo in relazione al costo del progetto” ed ancora “...omissis...Inoltre il progetto afferisce ad aree sensibili dal punto di vista ambientale paesaggistico e urbanistico ... per quanto sopra esposto in attesa dell’integrazione documentale come sopra osservata la struttura è disponibile a fornire tutti gli utili chiarimenti del caso”.

- In data **30.09.22** la Società Geothermics **Italy** ha depositato presso la camera di commercio di Bolzano il progetto di scissione societaria approvato.

È doveroso a questo punto rilevare che tra i beni che si sarebbero trasferiti alla Italy Lazio ci sarebbe un presunto “progetto denominato "Lago di Vico" in Regione di Lazio con stato "Permesso

di Ricerca" richiesto in data 26.05.2011, rilasciato da parte della Regione di Lazio in data 09.08.2016 ed con istanza di VIA per pozzi esplorativi in data 30.12.2016"!

Tale circostanza non potrà non essere posta all'attenzione delle Autorità competenti, anche al fine dell'annullamento di qualsivoglia atto, alla luce del fatto che risulterebbero dubbi sia i fatti che le date riportate.

Dovrebbe essere doverosamente chiesto alla Geothermics **Italy** a quale permesso si riferisce la società in sede di scissione perché per quel che risulta, al **09.08.2016** non era presumibilmente iniziato alcun lavoro e la proroga sarebbe stata solo richiesta e non ancora concessa.

Alla luce di quanto sopra rappresentato è verosimilmente intervenuta l'ipotesi di **decadenza** del presunto permesso di ricerca, semmai fosse stato valido, ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. d) e lett. e) DLGS 22/01 a seguito della quale si chiede sin d'ora e senza ulteriore indugio **un provvedimento di declaratoria** previsto obbligatoriamente dallo stesso articolo di legge.

La società, quindi, a suo dire titolare del permesso de quo, da quanto si apprende dalle visure camerali, avrebbe provveduto ad un **trasferimento del titolo senza alcuna autorizzazione.**

Tale autorizzazione avrà luogo solo successivamente in data **05.03.2024** con la Determinazione G02496 a firma del Dott. Vito Consoli, secondo le seguenti presunte illegittime e/o illecite modalità da sottoporre alle Autorità competenti qualora venissero confermate in sede di conferenza dei servizi.

- In data **05.12.2022** la società Geothermics **Italy** S.r.l. depositava istanza di attivazione della procedura VIA n. Reg. 109/22

- In data **21.12.22** con pec prot. 1308475 la Geothermics **Italy** s.r.l. trasmetteva l'istanza VIA poi aggiornata in data 22.02.23.

- In data **17.02.23** viene iscritta la **scissione societaria parziale e proporzionale** della Geothermics **Italy** s.r.l. in favore della Geothermics **Italy Lazio** s.r.l.

- In data **02.03.23** con nota prot. 234855 veniva comunicato agli enti territoriali per la dovuta verifica l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata ai sensi dell'27 bis DLGS 152/06.

- In data **14.04.23** nota n. prot. 417323 la Geothermics **Italy** s.r.l. chiedeva una proroga dei termini di 30 giorni per presentare la documentazione richiesta dai dipartimenti interessati dalla procedura.

- In data **01.06.23** la Geothermics **Italy s.r.l.** trasmetteva la documentazione integrativa, comunicata in data **08.06.23** per la pubblicazione.
- In data **05.07.2023** a conclusione della fase di verifica con nota prot. 739956 veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione ex art. 23, comma 4, Dlgs 152/06.
- In data **14.09.2023** prot. 1006346 al termine della fase istruttoria, a valle delle osservazioni pervenute, venivano richieste integrazioni contenutistiche ex art. 27 bis, comma 5 Dlgs 152/06.
- In data **06.10.2023** con nota n. prot. 1116453 la Geothermics **Italy** chiedeva una proroga dei termini di 60 giorni per trasmettere le integrazioni
- In data **15.11.23** la Geothermics **Italy** s.r.l. depositava un'istanza di proroga del permesso di ricerca.
- In data **17.11.23** con pec prot. 1321101 la Steam s.r.l., **senza alcuna ragione valida** trasmetteva per la Geothermics **Italy Lazio** s.r.l. integrazioni documentali, utilizzando il seguente tenore letterale "...già denominata Geothermics Italy s.r.l.) **facendo quindi intendere che si trattasse della stessa società!**

Risulterebbe quindi evidente già in questa fase che il Responsabile del procedimento non abbia verificato le presunte dichiarazioni mendaci, atteso che la Geothermics **Italy** s.r.l. e la Geothermics **Italy Lazio** s.r.l. sono società distinte con diverse partite IVA.

- In data **21.11.2023** con nota prot. 1340444 a seguito delle integrazioni fornite dalla Geothermics **Italy** S.r.l. si dava comunicazione di avvio di una nuova consultazione del pubblico (**15 giorni**) a favore della Geothermics **Italy Lazio** S.r.l. recante medesimo numero di registro 109/22.

Non sarebbe dato sapere con quale criterio giuridico si sia permesso alla **Italy Lazio** di sostituirsi alla Italy nel medesimo progetto e nella medesima procedura in corso.

Di qui in poi le **due Società saranno presenti nell'intera e unica procedura**, come si evince dalla seguente ricostruzione cronologica.

- In data **06.12.23** la Steam s.r.l. inviava in nome e per conto della Geothermics **Italy Lazio** s.r.l. le osservazioni alle richieste avanzate dalle Amministrazioni interessate.
- In data **02.01.24** il responsabile del procedimento inviava la convocazione per la prima conferenza dei servizi prevista per il giorno 11.02.24 individuando come destinataria la Geothermics **Italy Lazio** s.r.l.

Nel contenuto, però, viene indicata la Procedura VIA avviata dalla Italy, mentre il destinatario de parere si vorrebbe risultasse la **Italy Lazio**.

- In data **11.01.2024** aveva luogo prima seduta della Conferenza di Servizi art. 27-bis comma 7 del Dlgs 152/06 della D.G.R. n.884/22.

- In data **17.01.24** la Geothermics **Italy** s.r.l. chiedeva una riperimetrazione dell'area individuata nel progetto

- In data **02.02.24** la società Steam S.r.l. in nome e per conto della Geothermics **Italy** S.r.l. chiedeva i nomi dei proprietari destinatari dell'esproprio.

- In data **12.02.24** la Regione Lazio chiedeva al Comune di Caprarola di fornire i nomi degli espropriandi.

- In pari data **12.02.24** il Comune di Caprarola, parte ex tunc del procedimento, senza presumibilmente tenere conto della nota di cui sotto, pur essendo a conoscenza del contenuto, avrebbe fornito illegittimamente dati sensibili ad una società non titolata a riceverli.

- Con **nota prot. 37548 del 10.01.24** a firma della Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e difesa del Suolo, Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici, Avv. Anna d'Ambrosio, dal Direttore ad interim Dott. Andrea Sabbadini, nonché dal Responsabile del Servizio Espropri Dott. Ettore Felici, la stessa Direzione evidenziava che il progetto "... non può essere legittimante approvato ed autorizzato..." poiché non erano state avviate le garanzie procedurali riservate agli espropriandi.

In merito a ciò non si potrà non attenzionare il Responsabile della Privacy del Comune di Caprarola, nonché di quello della Regione Lazio per le rispettive competenze.

- In data **23.02.24** la Steam S.r.l. in nome e per conto di Geothermics **Italy** S.r.l. trasmetteva l'asseverazione da parte del tecnico Basile.

- In data **05.03.24**, **dopo bene 5 mesi dal presunto trasferimento del titolo tra le società**, il Direttore Dott. Vito Consoli con Determinazione G02496 avente ad oggetto "Permesso di Ricerca per fluidi geotermici denominato LAGO DI VICO D.lgs. n.22 del 11/02/2010 e s.m.i. - Proroga della durata, riperimetrazione dell'area e trasferimento del titolo minerario dalla soc. Geothermics **Italy** S.r.l. alla soc. Geothermics **Italy Lazio** S.r.l." **stabiliva che** "per le motivazioni espresse nelle premesse il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato "LAGO DI VICO", ai sensi del D.P.R. n. 485 del 18 aprile 1994, **è trasferito** alla Soc. Geothermics Italy Lazio S.r.l. con sede

legale in Bolzano, Via Luigi Negrelli n. 13/C, C.F. e P.IVA 03203600212”; autorizzava alla ripermetrazione dell’area e accordava la proroga.

Val la pena qui evidenziare le gravi presunte irregolarità e/o illegittimità che gravano sulla nota in oggetto, ed eventualmente da valutarsi nelle sedi competenti quali presunte eventuali ipotesi illecite:

a) la **nota n. 4772213 del 25.09.2017** che il direttore cita quale “comunicazione di sospensione del procedimento”, che, a suo dire, avrebbe consentito alla Geothermics **Italy** di riattivare l’iter procedurale, in realtà sembrerebbe riferirsi ad una comunicazione di sospensione afferente un altro procedimento iscritto con il numero 39/2017, quindi un altro progetto ed una altra ben nota Società nazionale che nulla ha a che fare con la Geothermics Italy o Italy Lazio.

Tale documento non risulterebbe presente e quindi reso ostensibile nel fascicolo del progetto n. 109 del 2022 nonostante sia stato richiesto attraverso la diffida inviata in data 14.03.24;

b) la **nota n. 1209847 del 25.10.23 citata**, in quanto presumibilmente inviata per la richiesta di trasferimento del permesso di ricerca per fluidi geotermici denominato “LAGO DI VICO” dalla Società Geothermics **Italy** S.r.l. alla Società Geothermics **Italy Lazio** S.r.l. a cui il Direttore farebbe riferimento, **non risulterebbe presente e quindi resa ostensibile nel fascicolo del progetto n. 109 del 2022**; tale nota da sola determinerebbe la **decadenza ex lege** del permesso di ricerca, alla luce del fatto che la società, da quanto emerge nelle visure camerale, avrebbe trasferito il titolo al più tardi nel mese di marzo 2023;

c) nel tenore letterale della determina sarebbero contenute molte inesattezze sostanziali riguardo la ricostruzione dei fatti e dell’iter procedurale adottato dal 2012 ad oggi (manca per esempio il riferimento al **parere conclusivo del 2017** indicato inizialmente, che individuava altri gravi carenze nell’istruttoria e della capacità tecnico organizzativa ed economica della società che sembrerebbero mai venute meno. La conferenza non è stata sospesa, ma abbandonata anche perché nessuna norma potrebbe prevedere la sospensione di una conferenza dei servizi per 7 anni!);

d) a fronte del riferimento all’istanza del 17.01.24 prot. n. 1321101 presentata dalla Geothermics **Italy** s.r.l., per ottenere la presunta proroga, il Direttore avrebbe attribuito illegittimamente il deposito ab origine alla Società Geothermics Italy **Lazio** S.r.l. come se nulla fosse!

e) in data **07.03.2024** la Geothermics **Italy** S.r.l., non è dato sapere in base a quale principio giuridico, inviava richiesta di sospensione per individuare la procedura di esproprio da intraprendere, allorquando il Direttore in data **05.03.2024** aveva autorizzato il trasferimento del

titolo alla **Italy Lazio** che peraltro si era già introdotta, anche se illegittimamente, nel procedimento in corso.

- In data **14.03.24** la scrivente in nome e per conto del Consorzio sopra indicato ha diffidato il Dott. Vito Consoli e l'Arch. Paola Pelone, nelle loro rispettive qualità, a procedere all'annullamento e/o archiviazione del procedimento, con contestuale comunicazione d'intervento nel procedimento ex art. 9 L.241/90 e ss.mm, richiesta di partecipazione e intervento alla Conferenza dei Servizi per i motivi ivi esposti.

Ad oggi, pur essendo stati invitati e messi in mora ad agire entro i 7 giorni successivi al ricevimento dell'atto, nessuno dei due responsabili sembrerebbe abbia dato riscontro al contenuto della diffida.

- In data **26.03.24** con nota prot. 414729 a firma del Dirigente Luigi Palestini e del Direttore Regionale Vito Consoli, veniva inviata al Comune di Caprarola e p.c. alla **Geothermics Italy**, (individuata incredibilmente come **proponente!**) una comunicazione del seguente tenore letterale *“Facendo seguito all'elenco dei proprietari interessati, ai fini di quanto dall'art. 27-bis, del D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. n.884 del 18/10/2022, pervenuto in data 12/02/2024 e rubricato con prot. 0197942, si rileva che risulta necessario per i seguenti nominativi...omissis... Definire con precisione gli indirizzi delle persone non residenti nel Comune di Caprarola e gli eredi della persona deceduta (con i rispettivi indirizzi di residenza), al fine di provvedere quanto prima ai provvedimenti normativi sopra citati”*.

Data la gravità sotto il profilo presumibilmente di illegittimità e/o illiceità di quanto sin qui rappresentato, per tutto quanto sopra esposto, ad integrazione della precedente diffida, con la presente il **“CONSORZIO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI -CARBOGNANO** in persona del legale rappresentante pro tempore come sopra difeso e rappresentato

DIFFIDA

- 1) Il **Dott. Vito Consoli**, nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi della Regione Lazio
- 2) **L'Arch. Paola Pelone**, nella qualità di Responsabile del Procedimento suindicato appartenente alla medesima struttura

a procedere senza indugio e comunque **entro e non oltre 7 giorni** dal ricevimento della presente:

- 1) alla verifica di quanto sopra esposto ed in caso di fondatezza all'annullamento e/o all'archiviazione del procedimento summenzionato per i motivi sopra richiamati;

2) a **procedere al riesame e al successivo annullamento** di tutte le determine e/o atti di propria competenza citati nel corpo della presente diffida ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 quater del D.L. n. 564/1994, dal D.M. n. 37/1997, poiché presumibilmente illegittimi, se non illeciti, e all'uopo

AVVERTE E METTE IN MORA

gli stessi ad adempiere nel termine sopra indicato, avvertendoli che in difetto si adiranno tutte le sedi di giustizia competenti per far emergere eventuali responsabilità, anche **sotto il profilo del danno erariale**, con riserva del Consorzio diffidante alla eventuale **richiesta di risarcimento degli ingenti danni economici**, che andranno ad influire anche sulla verifica delle violazioni delle "condizioni prestabilite" contenute nel PNRR, in base alle quali la Regione Lazio perderebbe i relativi contributi e/o sarebbe destinataria di messa in mora e apertura di procedura di infrazione.

COMUNICA

ad ogni effetto di legge che, in caso di inottemperanza saranno interessati gli Uffici Competenti e gli Organi Giudiziari preposti al fine di individuare le eventuali condotte anche penalmente rilevanti ed i rispettivi responsabili.

Si allegano:

- 1) progetto di scissione Geothermics Italy s.r.l. e successiva esecuzione come da Visura Camerale
- 2) Verbale conferenza dei servizi prot. 106270 del 01-03-2017

CONSORZIO

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI-CARBOGNANO



Avv. Vanessa Ranieri

